

***REGIONE PIEMONTE***



***Regolamento di Applicazione***

**Comune di Bogogno**  
(Provincia di Novara)

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

AI SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995 n. 447 E DELLA L.R. 20 OTTOBRE 2000 n. 52

---

REV. n.: 1

Approvazione: **D.C.C. n.12 del 14.06.2019**

## Sommario

1. Introduzione .....	3
2. Ambito di applicazione del regolamento .....	3
3. Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno .....	3
4. Identificazione delle Classi .....	4
5. Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare .....	5
6. Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) .....	5
7. Valutazione clima acustico (V.C.A.) .....	9
8. Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili .....	10
9. Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli .....	14
10. Altre attività rumorose incomode .....	14
11. Modalità di concessione delle autorizzazioni in deroga .....	15
12. Attività di vigilanza e controllo .....	16
13. Norme transitorie e finali .....	17

## 1. Introduzione

Il presente regolamento ha come oggetto la disciplina ed il controllo delle attività espletate sul territorio in base al piano di classificazione acustica, redatto e adottato con D.C.c. n. 40 del 09.12.2015 ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 52/2000.

## 2. Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- La concessione delle autorizzazioni in deroga.

## 3. Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni/immissioni sonore nell'ambiente.

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno:

**Valori limite di emissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40

II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di qualità** – Leq. in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

La misurazione dei valori indicati dalle tabelle sopra esposte, viene realizzata in ossequio ai disposti del D.M. Ambiente 16.03.1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”* ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa. A mero titolo esemplificativo, si precisa che il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- per integrazione continua; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;
- con tecnica di campionamento; il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo (To)i. In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 lettera b) del D.M. 16.03.1998 citato.

#### 4. Identificazione delle Classi

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-3802 del 6 agosto 2001 per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la seguente rappresentazione:

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	VERDE	PUNTI
II	GIALLO	LINEE VERTICALI
III	ARANCIONE	LINEE ORIZZONTALI

IV	ROSSO	TRATTEGGIO A CROCE
V	VIOLA	LINEE INCLINATE
VI	BLU	PIENO

Secondo quanto previsto dalla citata deliberazione la legenda indicata per l'identificazione delle zone è la seguente :

<b>Classe I</b>	<i>Aree particolarmente protette</i>	
<b>Classe II</b>	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	
<b>Classe III</b>	<i>Aree di tipo misto</i>	
<b>Classe IV</b>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	
<b>Classe V</b>	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	
<b>Classe VI</b>	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	

Come rappresentata negli elaborati grafici allegati alla zonizzazione acustica adottata con D.C.C. n. 40 del 09.12.2015.

## 5. Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento delle emissioni acustiche derivanti dal traffico veicolare è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

## 6. Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.)

Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, e visti i criteri semplificativi introdotti dal D.P.R. 19/10/2011 n° 227, la documentazione di impatto acustico o, in alternativa ove non vengano superati i limiti della classe di riferimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- 1) Tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale;
- 2) Le opere di seguito elencate, anche se non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale:
  - a) Aeroporti, avio superfici, eliporti
  - b) Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e ss.mm.ii.
  - c) Discoteche

- d) Circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
- e) Impianti sportivi e ricreativi
- f) Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- g) Edifici, impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15/03/1997 n. 59), con esclusione di quelle individuate dal D.P.R. n. 227 di cui all'elenco sotto riportato.
- h) Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto 2

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);

- I. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo.

L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

In generale, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, sono di norma escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le seguenti attività considerate a bassa rumorosità:

- 1) Attività alberghiera
- 2) Attività agro-turistica
- 3) Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
- 4) Attività ricreative
- 5) Attività turistiche
- 6) Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
- 7) Attività culturale
- 8) Attività operanti nel settore dello spettacolo
- 9) Palestre
- 10) Stabilimenti balneari
- 11) Agenzie di viaggio
- 12) Sale da gioco
- 13) Attività di supporto alle imprese
- 14) Call center
- 15) Attività di intermediazione monetaria
- 16) Attività di intermediazione finanziaria
- 17) Attività di intermediazione immobiliare
- 18) Attività di intermediazione assicurativa
- 19) Attività di informatica – software
- 20) Attività di informatica – house
- 21) Attività di informatica – internet point
- 22) Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
- 23) Istituti di bellezza
- 24) Estetica
- 25) Centro massaggi e solarium

- 26) Piercing e tatuaggi
- 27) Laboratori veterinari
- 28) Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
- 29) Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
- 30) Lavanderie e stirerie
- 31) Attività di vendita al dettaglio di generi vari
- 32) Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi
- 33) Laboratori artigianali per la produzione di gelati
- 34) Laboratori artigianali per la produzione di pane
- 35) Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
- 36) Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- 37) Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
- 38) Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
- 39) Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 40) Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
- 41) Liuteria
- 42) Laboratori di restauro artistico
- 43) Riparazione di beni di consumo
- 44) Ottici
- 45) Fotografi
- 46) Grafici

Dall'esclusione di cui sopra, fanno eccezione tuttavia le attività di ristorante, pizzeria, trattoria, bar, mensa, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico, o in alternativa, ove non vengano superati i limiti della classe di riferimento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione del presente articolo tutte le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio, assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, ed in particolare al rispetto dei limiti di cui alla classe acustica di riferimento.

***Pertanto, in tutti i casi, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, è previsto che il tecnico competente in acustica effettui una valutazione previsionale e, qualora l'attività stessa comporti superamenti dei limiti previsti dalla classificazione acustica, corre l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, con relativa indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, così come richiamato dal comma 3, art. 4 del DPR 227/2011.***

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal titolare dell'attività e dal tecnico competente in acustica ambientale che l'ha predisposta, deve essere redatta secondo i criteri di cui alla D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616.

In alternativa, in tutti i casi ove prevista, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal titolare dell'attività e dal tecnico competente in acustica, dovrà comunque riportare la dicitura: *"La documentazione tecnica in materia di acustica ambientale (relazione impatto acustico o clima acustico) è a disposizione per il controllo presso la sede dell'attività"*.

## 7. Valutazione clima acustico (V.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido
- Ospedali
- Case di cura e riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a valutazione di impatto acustico V.I.A.A. Con il termine prossimi si intende all'interno delle fasce di pertinenza per quel che concerne le infrastrutture di trasporto ed entro una distanza di 150m relativamente ad insediamenti produttivo/commerciali. Tale campo di applicazione può essere oggetto di motivate deroghe sia in senso restrittivo sia in senso opposto

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. Descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce;
- b. Indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico;
- c. Pianimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento;
- d. Indicazione della classificazione acustica dell'area;
- e. Descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti;
- f. Quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti;
- g. Laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili;
- h. Calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento;
- i. Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo.

L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

## 8. Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

### 8.1 Aree di pubblico spettacolo

#### 8.1.1 Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, i fuochi d'artificio e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le **21 giornate** nell'arco di un anno solare.

3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai **16 giorni** non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

#### 8.1.2 Localizzazioni

- Le attività di cui al punto 8.1.1 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e/o adiacenti case di cura, case di riposo, residenze sanitarie ecc;
- Le manifestazioni potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei, nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento.

Il piano di classificazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le attività rumorose svolte nelle aree sopracitate **si intendono autorizzate previa semplice comunicazione** in deroga ai limiti della rispettiva classe acustica di appartenenza nelle fasce orarie come di seguito indicato:

Denominazione Area	Classe acustica	Orari deroga
Piazza Dott. Orazio Palumbo	II	Dalle 9:30 alle 12:30 e 14:30 alle 01:00
Centro sportivo Comunale	III	Dalle 9:30 alle 12:30 e 14:30 alle 01:00
Piazza Guglielmetti	III	Dalle 9:30 alle 12:30 e 14:30 alle 01:00
Piazza Rigotti	III	Dalle 9:30 alle 12:30 e 14:30 alle 01:00
Piazza Maria Montessori	I	Dalle 9:30 alle 12:30 e 14:30 alle 01:00

Eventuali localizzazioni o orari differenti da quelli sopra richiamati dovranno essere oggetto di esplicita autorizzazione, previa presentazione di apposita istanza (Allegato A) al Settore Programmazione e Gestione del Territorio **almeno 30 giorni prima** della data prevista per l'inizio attività, secondo le modalità espresse dall'art. 8 del presente regolamento.

Qualora, nell'ambito di una manifestazione (sagra, festa popolare, manifestazioni di beneficenza, ecc.) sia interessata un'area, anche di proprietà privata, non propriamente destinata al pubblico spettacolo, situata nelle immediate vicinanze, per ospitare intrattenimenti di varia natura (es. spettacoli viaggianti, giostre, ecc.), la stessa soggiace alla normativa di cui al presente articolo.

### **8.1.3 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al punto 8.1 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nel presente regolamento (8.1.2), si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune specifica comunicazione in carta semplice (allegato B).

Tale comunicazione deve contenere:

- Data, luogo, caratteristiche e orari della manifestazione;
- Dichiarazione che affermi il rispetto delle localizzazioni ed orari stabiliti (8.1.2);

## **8.2 Attività di intrattenimento musicale e manifestazioni su suolo pubblico o aperto al pubblico**

### **8.2.1 Definizioni**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Per quanto attiene le attività di intrattenimento musicale a carattere temporaneo svolte dagli esercizi pubblici all'aperto su suolo pubblico così come le manifestazioni o spettacoli viaggianti svolte su suolo pubblico o aperto al pubblico queste si intendono autorizzate in deroga in via generale nelle seguenti fasce orarie ed alle condizioni ivi esplicitate:

Giorni	Fasce orarie	Livello immissione	Orari deroga
Dal lunedì al giovedì	Dalle 9.30 alle 12.30	70 dB (A)	Livello equivalente misurato in facciata dei recettori sensibili su un intervallo pari a 60 minuti, secondo le modalità di cui al D.M. 16/03/1998.
	Dalle 14.30 alle 20.30	85 dB (A)	
Dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi	Dalle 20.30 alle 23.30	70 dB (A)	Livello equivalente misurato in facciata dei recettori sensibili su un intervallo pari a 60 minuti, secondo le modalità di cui al D.M. 16/03/1998.
	Dalle 9.30 alle 12.30	85 dB (A)	
	Dalle 14.30 alle 20.30		
	Dalle 20.30 alle 00.30		

Eventuali orari differenti da quelli sopra richiamati dovranno essere oggetto di esplicita autorizzazione, previa presentazione di apposita istanza (Allegato A) al Settore Polizia Amministrativa almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio attività, secondo le modalità espresse dall'art. 8 del presente regolamento.

## **8.3 Attività di cantiere**

### **8.3.1 Impianti ed attrezzature**

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale

vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.)

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

### **8.3.2 Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 19.00.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.

4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

### **8.3.3 Limiti massimi**

I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
- in zona VI: 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

### **8.3.4 Emergenze**

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

### **8.3.5 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione.

2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il Funzionario responsabile competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

3. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Funzionario responsabile può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

#### **8.3.6 Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere**

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

### **8.4 Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo (non temporaneo)**

#### **8.4.1 Limiti del rumore**

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

#### **8.4.2 Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia**

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico.

#### **8.4.3 Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico**

Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.

Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23.30.

Ai responsabili dei pubblici esercizi inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

#### **8.4.4 Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

3. I circoli privati ove si svolgono attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico.

## 9. Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

### 9.1 Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 142/2004 in materia di rumore derivante da infrastrutture stradali.

### 9.2 Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolargli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

## 10. Altre attività rumorose incomode

### 10.1 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Codeste specifiche non si applicano alle attrezzature e agli automezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana gestiti dall'Amministrazione Comunale e/o da eventuali aziende private che operano in convenzione/concessione.

## **10.2 Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito nell'ambito delle limitazioni poste dal vigente Codice della Strada senza ulteriori limitazioni.

## **10.3 Dispositivi acustici antifurto**

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

## **10.4 Condizionatori**

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale addetto ai controlli.

I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

## **10.5 Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi**

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.30.

## **11. Modalità di concessione delle autorizzazioni in deroga**

Tutte le attività all'aperto quali gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, comprese le aree di pubblico spettacolo, le attività di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore e che si intendono svolgere in orari e modalità diversi da quanto previsto al precedente punto 8, devono presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento delle attività in deroga ai limiti di emissione/immissione sonora su apposito modulo di cui all'Allegato A, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare il provvedimento di autorizzazione in deroga, rilasciato dal responsabile del servizio tecnico, dovrà essere intestato al titolare o avente titolo dell'attività, individuare il luogo dell'attività temporanea ed indicare i limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni che di orari e gli eventuali accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

La Giunta Comunale, per motivate e particolari condizioni, può comunque in qualsiasi momento revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.

Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

## 12. Attività di vigilanza e controllo

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento del dipartimento provinciale dell'ARPA.

### 12.1 Ordinanze

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

### 12.1 Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente ed in particolare al D.M. 16.03.1998. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata alle Forze di Polizia ed in particolare al Servizio di Polizia Locale, ai Competenti Uffici Comunali che si avvalgono delle strutture territoriali dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L.

### 12.2 Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, per quanto applicabili:

- con la sanzione amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ;
- con le sanzioni amministrative previste dalla L. 18 agosto 2000 n. 267.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il comune, con ordinanza sindacale, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza è possibile ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il responsabile dell'attività oggetto di provvedimento di cui al comma precedente, può, previa messa in atto di adeguati provvedimenti di contenimento dell'inquinamento acustico / bonifica, presentare idonea documentazione attestante gli interventi effettuati e richiedere la revoca dei provvedimenti sospensivi di cui al comma 2.

### 12.3 Rilevamenti fonometrici

Il Responsabile del Competente Ufficio Comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, si avvale della sezione provinciale dell'A.R.P.A. e/o dei Servizi dell'ASL Provinciale.

## 13. **Norme transitorie e finali**

### **13.1 Abrogazione di norme**

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

### **13.2 Tecnico competente**

Si ritengono "tecnico competente" i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della stessa legge 447/1995 e D.P.C.M. 25 marzo 1998.

### **13.3 Adeguamento, modulistica e procedimenti interni**

All'entrata in vigore del presente regolamento, tutta la modulistica corrente e tutti i procedimenti autorizzativi vigenti saranno adeguati ed aggiornati tenendo conto delle nuove disposizioni.

### **13.4 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.